



EIDGENÖSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT  
DEPARTEMENT FEDERAL DE JUSTICE ET POLICE  
DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA  
DEPARTAMENT FEDERAL DA GIUSTIA E POLIZIA

## **Risultati della procedura di consultazione sul rapporto e gli avamprogetti**

concernenti

### **l'introduzione del passaporto biometrico**

(Rapporto e avamprogetti di revisione della legge federale sui documenti d'identità svizzeri, LDI, e dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri, ODI)

**Ufficio federale di polizia  
dicembre 2005**

## Indice

<b>LISTA DEI DESTINATARI E DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE CON LE ABBREVIAZIONI</b>	<b>4</b>
<b>1 INTRODUZIONE</b>	<b>6</b>
<b>2 OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE</b>	<b>6</b>
<b>3 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PROGETTO</b>	<b>6</b>
3.1 Introduzione del passaporto biometrico	6
3.2 Necessità dell'introduzione	7
3.1. Procedura prevista	8
3.1.1 Progetto pilota (art. 61 <sup>ter</sup> cpv. 2 ODI)	8
3.1.2 Preparativi per l'introduzione definitiva (art. 61 <sup>ter</sup> cpv. 2 ODI)	9
<b>4 DATI BIOMETRICI NEI DOCUMENTI D'IDENTITÀ</b>	<b>9</b>
4.1 Elenco dei possibili dati biometrici (art. 2 cpv. 1bis LDI)	9
4.2 Competenza del Consiglio federale di definire i dati biometrici effettivamente utilizzati (art. 2 cpv. 1bis ultimo periodo LDI)	10
4.2.1 Fotografia digitale (art. 14a cpv. 1 ODI)	10
4.2.2 Impronta digitale (art. 14a cpv. 1 ODI)	11
4.2.3 Altri dati (art. 2 Abs. 1 LDI, art. 14a cpv. 1 ODI)	11
4.3 Tecnologia e protezione contro le contraffazioni e la lettura non autorizzata (art. 2a cpv. 3 LDI, art. 14a cpv. 2 ODI)	12
4.4 Rapporto tra documento d'identità ordinario e documento d'identità biometrico (art. 2 cpv. 3 ODI)	13
<b>5 REGISTRAZIONE E LETTURA DEI DATI BIOMETRICI</b>	<b>13</b>
5.1 Registrazione dei dati in ISA (art. 11 cpv. 1 LDI, art. 30 cpv. 1 ODI, allegato 1 ODI)	13
5.2 Diritti di consultazione in generale (art. 12 LDI)	14
5.3 Consultazione da parte delle autorità di controllo al confine e della polizia (art. 12 cpv. 5 LDI, art. 30 cpv. 2 ODI)	15
5.4 Accesso da parte di autorità estere ai dati registrati nel passaporto (art. 2a cpv. 4 LDI)	16
5.5 Accesso da parte delle compagnie di trasporto private (art. 2a cpv. 4 LDI)	17
<b>6 PROCEDURA DI RICHIESTA</b>	<b>18</b>
6.1 Designazione da parte dei Cantoni dei servizi che accettano le richieste (art. 5 cpv. 1 LDI)	18
6.2 Accettazione della richiesta da parte dell'autorità del luogo di dimora (art. 6 cpv. 4 ODI)	18
6.3 Stralcio dell'incompatibilità con l'ordine pubblico quale motivo per non rifiutare il rilascio del documento d'identità (art. 6 cpv. 5 LDI)	19

Passaporto biometrico – Risultati della procedura di consultazione	3
<b>6.4 Validità del documento d'identità biometrico (art. 5 cpv. 2bis, art. 55 cpv. 3 ODI)</b>	<b>19</b>
<b>6.5 Particolarità del progetto pilota</b>	<b>20</b>
6.5.1 <i>Mantenimento del comune di domicilio quale autorità richiedente (art. 6 cpv. 1 ODI)</i>	20
6.5.2 <i>Limitazione della produzione (Disposizione transitoria LDI; art. 61<sup>ter</sup> cpv. 3 ODI)</i>	20
6.5.3 <i>Periodo di conservazione più lungo per i moduli di richiesta dei passaporti biometrici (art. 19 cpv. 1bis ODI)</i>	21
<b>7 PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E ALLESTIMENTO</b>	<b>21</b>
7.1 <b>Procedura di registrazione quale procedura supplementare per i passaporti biometrici (art. 17a ODI)</b>	<b>21</b>
7.2 <b>Servizi preposti all'allestimento dei documenti d'identità (art. 6a LDI)</b>	<b>22</b>
7.3 <b>Consegna del passaporto biometrico (art. 52 ODI)</b>	<b>23</b>
7.4 <b>Esclusione della responsabilità della Confederazione (art. 9a LDI, art. 27b ODI)</b>	<b>23</b>
<b>8 PROCEDURA DI CONTROLLO, SISTEMA D'INFORMAZIONE PER I PUNTI DI CONTROLLO E SOSTITUZIONE DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ</b>	<b>24</b>
8.1 <b>Verifica del documento d'identità da parte del titolare (art. 27a ODI)</b>	<b>24</b>
8.2 <b>Sostituzione gratuita in caso di documento difettoso (art. 52 cpv. 1 ODI)</b>	<b>25</b>
8.3 <b>Sistema d'informazione per i servizi di controllo (art. 37a ODI)</b>	<b>25</b>
<b>9 COSTI ED EMOLUMENTI</b>	<b>26</b>
9.1 <b>Emolumenti per i documenti d'identità (art. 45, allegato 2 ODI)</b>	<b>26</b>
9.2 <b>Emolumenti per altri servizi (art. 46 cpv. 2 ODI, allegato 2)</b>	<b>27</b>
9.3 <b>Neutralità dei costi / ripartizione tra Confederazione e Cantoni (art. 53 cpv. 2 ODI, allegato 3)</b> 27	<b>25</b>
9.4 <b>Finanziamento degli apparecchi di registrazione durante il progetto pilota (art. 61<sup>ter</sup> cpv. 4 ODI; art. 44 cpv. 6 ODI)</b>	<b>28</b>
<b>10 ALTRE DISPOSIZIONI RIVEDUTE E PROPOSTE DEI PARTECIPANTI</b>	<b>29</b>
10.1 <b>Ingresso della legge sui documenti d'identità</b>	<b>29</b>
10.2 <b>Divieto di riutilizzare i documenti d'identità smarriti e poi ritrovati (art. 24 cpv. 1 e 2 ODI)</b>	<b>29</b>
10.3 <b>Consegna di vecchi documenti d'identità all'Ufficio federale (art. 25 cpv. 4 ODI)</b>	<b>29</b>
10.4 <b>Esecuzione della legge sui documenti d'identità (art. 16 LDI)</b>	<b>29</b>
10.5 <b>Proroga dei documenti d'identità (art. 5 cpv. 5 ODI)</b>	<b>30</b>
10.6 <b>Restituzione dei passaporti provvisori (art. 26 ODI)</b>	<b>30</b>
10.7 <b>Possibilità in casi di emergenza</b>	<b>30</b>
10.8 <b>Onere amministrativo globale della procedura</b>	<b>30</b>
10.9 <b>Supervisione del progetto pilota</b>	<b>31</b>

## Lista dei destinatari e dei partecipanti alla procedura di consultazione con le abbreviazioni

### TRIBUNALI

TF Tribunale federale

### CANTONI

AG Consiglio di Stato Argovia  
AI Consiglio di Stato Appenzello Interno  
AR Consiglio di Stato Appenzello Esterno  
BE Consiglio di Stato Berna  
BL Consiglio di Stato Basilea Campagna  
BS Consiglio di Stato Basilea Città  
FR Consiglio di Stato Friburgo  
GE Consiglio di Stato Ginevra  
GL Consiglio di Stato Glarona  
GR Consiglio di Stato Grigioni  
JU Consiglio di Stato Giura  
LU Consiglio di Stato Lucerna  
NE Consiglio di Stato Neuchâtel  
NW Consiglio di Stato Nidwaldo  
OW Consiglio di Stato Obwaldo  
SG Consiglio di Stato San Gallo  
SH Consiglio di Stato Sciaffusa  
SO Consiglio di Stato Soletta  
SZ Consiglio di Stato Svitto  
TI Consiglio di Stato Ticino  
TG Consiglio di Stato Turgovia  
UR Consiglio di Stato Uri  
VD Consiglio di Stato Vaud  
VS Consiglio di Stato Vallese  
ZG Consiglio di Stato Zugo  
ZH Consiglio di Stato Zurigo

### PARTITI

AL Alternative Liste  
AVeS Alleanza verde e sociale  
DS Democratici Svizzeri  
Lega Lega dei Ticinesi  
PCS Partito cristiano sociale  
PdA Partito svizzero del lavoro  
PEV Partito evangelico svizzero  
PLR Partito liberale-radical svizzero  
PLS Partito liberale svizzero  
PPD Partito popolare democratico svizzero  
PS Partito socialista svizzero  
S Solidarités  
SGA Sozialistisch Grüne Alternative Zug  
UDC Unione democratica di centro  
UDF Unione democratica federale  
Verdi Partito ecologista svizzero

**COMMISSIONI FEDERALI**

CFPD Commissione federale della protezione dei dati

**ORGANIZZAZIONI, ASSOCIAZIONI E CERCHIE INTERESSATE**

ACS Associazione dei Comuni svizzeri  
ASB Associazione svizzera dei banchieri  
ASCA Associazione svizzera degli uffici del controllo abitanti  
CdC Conferenza dei governi cantonali  
CDCGP Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia  
economiesuisse Federazione delle imprese svizzere  
FSA Federazione svizzera degli avvocati  
FUCP Federazione degli uffici cantonali dei passaporti  
GDS Giuristi e giuriste democratici svizzeri  
IPD Incaricati svizzeri della protezione dei dati  
M.Prix Sorvegliante dei prezzi  
SIC Svizzera Società svizzera degli impiegati di commercio  
Travail Suisse Organizzazione mantello dei lavoratori  
UPS Unione svizzera degli imprenditori  
USC Unione svizzera dei contadini  
USS Unione sindacale svizzera  
USAM Unione svizzera delle arti e mestieri

**PARTECIPANTI NON UFFICIALI**

BBA Big Brother Awards  
CP Centre Patronal  
EWK U Einwohnerkontrolle Uster  
IFPD Incaricato federale della protezione dei dati  
OSE Organizzazione degli svizzeri all'estero  
VFS Associazione Commercianti-Foto Svizzeri

## **1 Introduzione**

Con decisione del 29 giugno 2005 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di inviare in consultazione il rapporto e gli avamprogetti relativi all'introduzione del passaporto biometrico (rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri, LDI; avamprogetto di revisione dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri, ODI). La procedura di consultazione si è conclusa il 30 settembre 2005.

Gli avamprogetti e il rapporto sono stati inviati a 61 destinatari. 41 di essi hanno espresso un parere (tutti i Cantoni, i partiti PCS, PPD, Verdi, PLR, PS, UDC e le associazioni o organizzazioni GDS, IPD, M.Prix, UPS, USS, USAM, ASCA, FUCP). Il TF e SIC Svizzera hanno espressamente rinunciato ad esprimere un parere. Altri sei pareri sono pervenuti da organizzazioni che hanno partecipato alla consultazione di loro iniziativa (IFPD, VFS, OSE, CP, BBA, EWK U). Sono perciò stati presi in considerazione **47** pareri.

## **2 Oggetto della consultazione**

Per consentire l'introduzione nel passaporto svizzero di dati biometrici registrati elettronicamente, è necessario modificare la legge e l'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri. L'ordinanza riveduta serve da base per un progetto pilota limitato ad al massimo cinque anni, che permetterà di raccogliere prime esperienze pratiche. Il progetto pilota consentirà inoltre ai cittadini svizzeri di beneficiare anche in futuro delle condizioni d'entrata agevolate degli Stati Uniti (Visa Waiver Program). La revisione della legge consentirà successivamente l'introduzione definitiva di documenti d'identità biometrici.

## **3 Valutazione complessiva del progetto**

### **3.1 Introduzione del passaporto biometrico**

11 Cantoni (AG, AR, AI, BE, BS, GR, GL, SG, TG, OW, VS) e quattro organizzazioni (FUCP, ASCA, VFS, OSE) si pronunciano fundamentalmente a favore dell'introduzione dei documenti d'identità biometrici, anche se esprimono delle riserve in merito a singole disposizioni.

12 Cantoni (FR, GE, JU, LU, NW, SH, SO, SZ, TI, VD, ZG, ZH), sei partiti (PCS, PPD, PLR, Verdi, PS, UDC) e quattro organizzazioni (CP, IPD, economiesuisse, EWK U) approvano l'introduzione dei passaporti biometrici, ma esprimono delle riserve in merito a singole disposizioni e nutrono dubbi sostanziali che riguardano aspetti tecnici poco chiari, rischi e questioni aperte in materia di protezione dei dati (accessi non autorizzati, manipolazioni, prevenzione degli abusi ecc.). PLR, UDC, ZG e SH auspicano espressamente che questi dubbi possano essere chiariti e risolti nel corso della fase pilota. SO e gli IPD chiedono esplicitamente che si svolga una nuova consultazione non appena siano noti gli esiti del progetto pilota.

Due Cantoni (BL, NE), pur avanzando delle riserve, si esprimono fondamentalmente a favore dell'introduzione dei dati biometrici, ritengono tuttavia che l'avamprogetto non sia ancora abbastanza elaborato per avviare il progetto pilota e chiedono che prima dell'avvio, visto il notevole pericolo di abusi, siano chiarite diverse questioni tecniche e in materia di protezione dei dati.

In vista dell'avvio del progetto, tre organizzazioni (GDS, IPD, USS) rilevano la mancanza di una base legale formale per il trattamento dei dati nel quadro del progetto pilota.

Un'organizzazione (BBA) è decisamente contraria all'introduzione di un passaporto biometrico al momento attuale, soprattutto perché ritiene irrisolte troppe questioni, in particolare nell'ambito della protezione dei dati e della tecnologia.

### **3.2 Necessità dell'introduzione**

Quattro Cantoni (GE, GL, TI, ZH) e un partito (PLR) accolgono espressamente con favore i vantaggi che l'introduzione dei passaporti biometrici comporta per la polizia.

L'introduzione costituisce un ulteriore contributo alla lotta contro gli abusi nel settore dei documenti d'identità e un miglioramento per l'accertamento chiaro e sicuro dell'identità. Un Cantone (TI), un partito (PLR) e un'organizzazione (economiesuisse) riconoscono e approvano esplicitamente i vantaggi economici e politici derivanti dalla possibilità di entrare senza visto negli Stati Uniti, grazie alla partecipazione al Visa Waiver Program.

Cinque Cantoni (FR, SH, SZ, TI, VD), quattro partiti (PCS, PPD, Verdi, UDC) e due organizzazioni (OSE, CP) riconoscono che la necessità di introdurre il passaporto biometrico va ricondotta agli attuali sviluppi a livello internazionale. Cinque Cantoni (AG, BE, GL, NW, VS) approvano la decisione di non tenere conto, nello sviluppo e

nell'introduzione del passaporto biometrico, soltanto delle esigenze minime dell'OACI (Organizzazione dell'aviazione civile internazionale), bensì di basarsi anche sul regolamento del Consiglio dell'Unione europea.

Due organizzazioni (BBA, GDS) ritengono errata la tesi secondo cui gli sviluppi a livello internazionale rendono necessario un adattamento. Gli standard dell'OACI richiedono ai Paesi membri solo l'introduzione di documenti d'identità leggibili elettronicamente entro il 2010. Inoltre, il regolamento del Consiglio dell'UE è vincolante solo per gli Stati dell'UE e quindi il passaporto biometrico è necessario unicamente per l'entrata senza visto negli Stati Uniti.

### **3.1. Procedura prevista**

#### **3.1.1 Progetto pilota (art. 61ter cpv. 2 ODI)**

Otto Cantoni (BL, FR, GE, NE, OW, TI, VD, ZG), un partito (PPD) e quattro associazioni o organizzazioni (CP, economiesuisse, USAM, VFS) approvano espressamente l'idea di un progetto pilota per raccogliere esperienze. Un Cantone (SH) afferma di non avere obiezioni al riguardo.

Un Cantone (UR) e un partito (PLR) approvano la fase pilota, giudicando tuttavia troppo lunga la durata di cinque anni. UR giudica sufficiente una durata di due o tre anni e auspica quanto prima l'introduzione dei documenti d'identità biometrici sull'intero territorio presso tutti gli uffici cantonali dei passaporti. Il PLR si esprime a favore di una durata massima di tre anni.

Un'organizzazione (BBA) rifiuta con decisione l'introduzione del passaporto biometrico al momento attuale e di conseguenza anche il progetto pilota.

Due Cantoni (VD, VS) desiderano che i Cantoni siano informati quanto prima in merito alla soluzione dei problemi tecnici e organizzativi ancora in sospeso. In caso contrario sarebbe difficile essere pronti entro settembre 2006. In questo contesto VS rinvia alla necessità di pianificare tempestivamente l'infrastruttura e il preventivo.

### **3.1.2 Preparativi per l'introduzione definitiva (art. 61<sup>ter</sup> cpv. 2 ODI)**

Quattro Cantoni (AG, NW, SZ, VS) e un'organizzazione (FUCP) chiedono che nell'articolo 61<sup>ter</sup> capoverso 2 si precisi che con il progetto pilota si prepara l'introduzione definitiva *su tutto il territorio a livello cantonale* dei documenti d'identità biometrici, stabilendo che allora le autorità di rilascio saranno designate dai Cantoni.

Due Cantoni (BS, UR) auspicano anch'essi che l'introduzione avvenga su tutto il territorio. UR ritiene che si debba lavorare in questa direzione quanto prima. BL rileva la mancanza di indicazioni precise sull'ulteriore procedura dopo la conclusione del progetto pilota. ZH ritiene che in occasione dell'introduzione definitiva su tutto il territorio dei documenti d'identità, l'ordinanza debba essere completamente rivista.

Due organizzazioni (BBA, CP) ritengono necessario chiarire che per ora si tratta di un progetto pilota e che l'introduzione definitiva non è ancora decisa. Secondo il CP, il passaporto biometrico dovrà essere introdotto definitivamente solo se la prassi a livello internazionale lo renderà necessario.

Un Cantone (LU) chiede che, in vista delle conseguenze finanziarie dell'introduzione definitiva e per permettere una pianificazione che consenta di contenere i costi, i Cantoni siano coinvolti al momento opportuno.

## **4 Dati biometrici nei documenti d'identità**

### **4.1 Elenco dei possibili dati biometrici (art. 2 cpv. 1bis LDI)**

Cinque Cantoni (AG, AI, GL, SZ, VS) e un'organizzazione (FUCP) sono contrari a un elenco esauriente nell'articolo 2 capoverso 1bis dei dati biometrici che si possono registrare nei documenti d'identità, poiché ogni futuro ampliamento dell'elenco comporterebbe una modifica di legge. Sei Cantoni (AG, AI, GL, SZ, NW, VS) e un'organizzazione (FUCP) sono contrari anche a un elenco esaustivo dei dati biometrici che sono effettivamente registrati nel chip nell'articolo 14a capoverso 1 ODI.

Un Cantone (NW) ritiene che i dati biometrici siano nominati solo a titolo d'esempio e chiede che vi si rinunci, visto che essi saranno in ogni caso stabiliti dal Consiglio federale. Un partito (PLR) ritiene che l'elenco dei dati nella LDI e nell'ODI non sia esauriente e chiede quali altri dati biometrici (oltre alla fotografia digitale del viso, alle impronte digitali e alla scansione dell'iride) saranno effettivamente registrati nel chip.

Un partito (Verdi) chiede, per motivi di trasparenza e chiarezza, che si affermi esplicitamente che sul chip non si possono registrare altri dati biometrici oltre a quelli menzionati nella legge e nell'ordinanza.

Tre Cantoni (BL, LU, SO) e un'organizzazione (IPD) chiedono che le impronte digitali e la scansione dell'iride siano incluse nei documenti d'identità biometrici soltanto allorché saranno disponibili una tecnologia adeguata alla protezione dei dati nonché norme e standard tecnici precisi. Gli IPD e SO ritengono che in mancanza di queste premesse si debba rinunciare ai dati suddetti anche nel progetto pilota.

Due organizzazioni (GDS, BBA) chiedono di stralciare la caratteristica della scansione dell'iride dal progetto di legge.

Un Cantone (NW) rileva che già attualmente, con l'indicazione della statura e la fotografia, i documenti d'identità contengono dati biometrici e perciò ritiene che non sia corretto affermare che il documento d'identità può contenere "anche" dati biometrici.

## **4.2 Competenza del Consiglio federale di definire i dati biometrici effettivamente utilizzati (art. 2 cpv. 1bis ultimo periodo LDI)**

Un partito (PS) e un'organizzazione (USS) sono contrari alla delega al Consiglio federale contenuta nell'articolo 2 capoverso 1bis LDI, che conferisce al Consiglio federale la competenza di definire i dati biometrici da utilizzare per ciascun tipo di documento d'identità. USS e PS chiedono un elenco esauriente nella legge dei dati effettivamente utilizzati sul chip (fotografia digitalizzata, impronta digitale). Secondo il PS l'avamprogetto prevede più dati da utilizzare di quelli previsti dalle ultime decisioni in merito a livello europeo. Propone perciò di esaminare una variante con meno dati.

### **4.2.1 Fotografia digitale (art. 14a cpv. 1 ODI)**

Due organizzazioni (GDS, BBA) chiedono di chiarire che per il documento d'identità si utilizza solo un'immagine digitale del viso e non una scansione del viso.

#### **4.2.2 Impronta digitale (art. 14a cpv. 1 ODI)**

Un partito (Verdi) si chiede come mai ci si sia decisi a favore dell'impronta digitale e non della scansione dell'iride. Per distinguere l'identificazione da quella utilizzata in materia penale si sarebbe in questo caso potuto privilegiare la scansione dell'iride.

Per un Cantone (BS) non è chiaro perché sia possibile rinunciare all'impronta digitale a seconda dell'età e ritiene che una menomazione fisica debba essere l'unico motivo da addurre nell'articolo 14a capoverso 1 ODI per tralasciare le impronte digitali.

Un Cantone (NE) e due organizzazioni (IFPD, IPD) esigono che si prevedano alternative per le persone che non possono fornire dati biometrici (p.es. perché prive di mani).

Tre organizzazioni (BBA, GDS, USS) chiedono di precisare che per il documento d'identità si deve utilizzare solo l'impronta di un dito (e non della mano intera).

Un Cantone (SG) ritiene che l'articolo 14a capoverso 3 ODI, che disciplina le eccezioni al prelievo dell'impronta digitale, debba essere precisato, poiché una disposizione che lascia spazio all'interpretazione potrebbe far nascere pretese nei destinatari della legge.

#### **4.2.3. Altri dati (art. 2 cpv. 1 LDI, art. 14a cpv. 1 ODI)**

Tre Cantoni (BL, NW, SO) e un'organizzazione (IPD) ritengono che non sia oggettivamente necessario registrare sul chip, oltre ai nuovi dati biometrici, anche tutti gli altri dati già contenuti nel passaporto (cognome, nome, data di nascita ecc.) secondo l'articolo 2 capoverso 1 LDI. Come motivi adducono il principio secondo cui non vanno registrati dati che non sono strettamente necessari e il fatto che i dati summenzionati possono essere inseriti, come sinora, nella zona leggibile elettronicamente del documento d'identità.

### **4.3 Tecnologia e protezione contro le contraffazioni e la lettura non autorizzata (art. 2a cpv. 3 LDI, art. 14a cpv. 2 ODI)**

Tre Cantoni (BL, JU, SO), cinque partiti (PCS, PPD, PLR PS, UDC) e quattro organizzazioni (BBA, GDS, IPD, economiesuisse) ritengono fondamentale una tecnologia di protezione contro gli abusi e la lettura non autorizzata e in parte deplorano la mancanza di indicazioni su come s'intenda prevenire gli abusi. Anche l'EWK U esprime delle riserve in merito alla sicurezza della tecnologia.

Il PPD chiede che i produttori del chip garantiscano che i dati non possono essere modificati o letti da terzi.

Tre Cantoni (BL, SO, ZG) e un'organizzazione (IPD) chiedono spiegazioni in merito alla tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) e domandano se non si possono impiegare tecnologie diverse, poiché ritengono che la RFID comporti dei rischi.

Un'organizzazione (BBA) rifiuta la tecnologia RFID (chip con antenna).

Due Cantoni (BL, SO) e un'organizzazione (IPD) chiedono spiegazioni su come il sistema di chiave pubblica (PKI, Public Key Infrastructure) protegga da abusi e da modifiche dello scopo del trattamento i dati sul chip.

Due Cantoni (BL, SO) e un'organizzazione (IPD) chiedono spiegazioni in merito alla tecnologia biometrica impiegata per le impronte digitali e/o la scansione dell'iride, tanto più che in questo settore diverse tecnologie non sono ancora sufficientemente elaborate.

Due Cantoni (BL, SO) e tre organizzazioni (GDS, IPD, BBA) ritengono insufficienti i rinvii alle norme dell'OACI e dell'UE e chiedono specificazioni dettagliate nell'ordinanza.

Tre Cantoni (BL, LU, SO) e un'organizzazione (IPD) chiedono che nella legge si indichi esplicitamente che nel chip si registrano solo i cosiddetti template (campione di un elemento biometrico) e non i dati originali, poiché questi ultimi contengono informazioni supplementari che permettono ad esempio di trarre conclusioni su malattie del titolare. Ritengono inoltre che per l'identificazione non sia necessaria la registrazione dei dati originali. Anche l'UDC teme che si possano trarre conclusioni sullo stato di salute.

Due Cantoni (LU, SO) e un'organizzazione (IPD) chiedono inoltre di indicare che i dati originali devono essere distrutti senza indugio.

#### **4.4 Rapporto tra documento d'identità ordinario e documento d'identità biometrico (art. 2 cpv. 3 ODI)**

Due Cantoni (BS, NE) constatano che non è previsto il possesso contemporaneo di un passaporto ordinario e di un passaporto biometrico. Nell'articolo 2 capoverso 3 ODI bisognerebbe perciò indicare che ciò è possibile nel caso di un passaporto sostitutivo ai sensi degli articolo 20 e 21 ODI.

Tre organizzazioni (BBA, GDS, USS) chiedono che anche dopo il progetto pilota il passaporto biometrico resti un documento supplementare che i cittadini possono richiedere per entrare negli Stati Uniti o in altri Paesi. Per tutti gli altri cittadini, il documento di viaggio normale deve restare l'attuale passaporto 2003. Una sostituzione completa non è accettabile poiché il passaporto biometrico è richiesto soltanto dagli Stati Uniti e i suoi costi sono molto elevati. Nei testi esplicativi bisognerebbe inoltre indicare che né il regolamento del Consiglio dell'Unione europea né gli standard dell'OACI sono vincolanti per la Svizzera e che per entrare nei Paesi per i quali questi ultimi sono vincolanti nei prossimi anni non sarà richiesto un passaporto biometrico.

In questo contesto BBA e GDS chiedono una separazione esplicita delle disposizioni sul passaporto ordinario da quelle sul passaporto biometrico. In tal modo l'intera procedura di rilascio dei passaporti ordinari potrebbe essere mantenuta. Si dovrebbe specificare chiaramente che il passaporto biometrico costituisce solo un documento di viaggio supplementare.

## **5 Registrazione e lettura dei dati biometrici**

### **5.1 Registrazione dei dati in ISA (art. 11 cpv. 1 LDI, art. 30 cpv. 1 ODI, allegato 1 ODI)**

Secondo un Cantone (ZH), dev'essere escluso un collegamento dei dati di ISA con altre banche dati. Per impedire abusi, un partito (PLR) chiede una protezione tecnica estesa dei dati biometrici in ISA (sistema d'informazione per documenti d'identità).

Un Cantone (BL) e l'EWK U mettono in dubbio l'utilità e la necessità della registrazione dei dati biometrici in ISA. BL ritiene che le spiegazioni in merito siano insufficienti.

Due Cantoni (LU, SO), un partito (PCS) e cinque organizzazioni (BBA, GDS, IPD, IPD, USS) chiedono di rinunciare alla registrazione dei dati biometrici in ISA, ritenendo che non sia proporzionale allo scopo e che possa essere fonte di abusi. Di conseguenza l'articolo 11 capoverso 1 ODI andrebbe modificato, stabilendo che in ISA non sono registrate le impronte digitali e/o la scansione dell'iride. Inoltre nell'allegato 1, i nuovi campi di dati «fotografia digitale» e «impronte digitali» e le rispettive autorizzazioni d'accesso dovrebbero essere stralciati (LU, SO, IPD).

Se i dati dovessero essere lo stesso registrati in una banca dati, due organizzazioni (GDS e BBA) riterrebbero necessario un sistema d'informazione separato da ISA. Nel caso in cui i dati dovessero essere registrati lo stesso in ISA, secondo i GDS e BBA sarebbe sufficiente un'indicazione relativa all'esistenza di un passaporto biometrico.

## **5.2 Diritti di consultazione in generale (art. 12 LDI)**

Due Cantoni (SH, VD) chiedono di concretizzare a livello di legge i diritti d'accesso a ISA. Secondo SH il documento d'identità biometrico offre nuove possibilità d'applicazione di ISA. Pertanto i diritti d'accesso e la definizione dei «servizi federali competenti» non dovrebbero essere disciplinati solo a livello di ordinanza.

Un Cantone (SO) chiede di limitare allo stretto necessario i diritti d'accesso.

Secondo due organizzazioni (GDS e BBA) i dati in ISA dovrebbero poter essere consultati tutt'al più per l'allestimento del passaporto.

Un Cantone (BE) auspica che l'accesso al sistema d'informazione sia consentito anche alle autorità richiedenti.

Un Cantone (SH) chiede di definire il termine «autorità di rilascio» dell'articolo 12 capoverso 2 LDI o perlomeno di distinguere tra le autorità competenti per il rilascio dei documenti d'identità ordinari e quelle che in futuro saranno (inoltre) responsabili del rilascio dei documenti d'identità biometrici.

### **5.3 Consultazione da parte delle autorità di controllo al confine e della polizia (art. 12 cpv. 5 LDI, art. 30 cpv. 2 ODI)**

Due Cantoni (GL, ZG) sono favorevoli alla possibilità di consultazione da parte della polizia. Secondo GL si mette così a disposizione un ulteriore mezzo d'identificazione che non va in nessun caso limitato. Secondo ZG le autorizzazioni d'accesso soddisfano le esigenze della polizia.

Un Cantone (SZ) chiede di esaminare se ISA non possa essere messo a disposizione della polizia per la ricerca di persone o di dispersi. Un Cantone (BE) propone che il Corpo delle guardie di confine e i servizi di polizia designati dai Cantoni possano consultare ISA anche per i casi di perdita o revoca della cittadinanza. Per il controllo dell'identità, le autorità devono essere a conoscenza di un'eventuale revoca della cittadinanza.

Due Cantoni (GE, TI) ritengono che il divieto di utilizzare i dati biometrici per indagini di polizia non sia sufficientemente garantito. GE teme grandi rischi di abuso, poiché ISA conterrà tutti i dati più importanti dei cittadini. TI propone una disposizione che indichi chiaramente che i dati biometrici possono essere utilizzati solo per verificare l'autenticità del documento e l'identità del titolare.

Due organizzazioni (BBA, GDS) sono contrarie all'accesso ai dati del chip da parte delle autorità di controllo al confine e un'altra organizzazione (USS) esprime delle riserve in merito, poiché non ne è dimostrata la necessità e inoltre tali dati non costituiscono un presupposto per entrare in Svizzera.

Due Cantoni (SO, TI) e un'organizzazione (IPD) rilevano la necessità di limitare strettamente l'impiego dei documenti d'identità al confronto 1 a 1.

Due Cantoni (AI, ZH) ritengono che i divieti di consultazione sulla base esclusivamente di un nome o dei dati biometrici renda inutilmente più difficile il lavoro delle autorità. AI chiede espressamente che la consultazione per l'accertamento dell'identità sia possibile anche esclusivamente per mezzo del nome o dei dati biometrici.

Un Cantone (VD) chiede che la popolazione sia informata e soprattutto rassicurata che i dati biometrici raccolti sono utilizzati correttamente sia in Svizzera sia all'estero.

Un Cantone (JU) ritiene che il presupposto dell'accordo della persona interessata lascia troppo spazio all'interpretazione per le autorità di controllo al confine e chiede di ridurre il rischio di consultazioni abusive precisando che è necessario l'accordo scritto.

Quattro Cantoni (AI, GR, SZ, ZH) chiedono di non far dipendere la possibilità del controllo dell'identità dall'accordo della persona interessata. Per due Cantoni (AG, VS) e un'organizzazione (FUCP), il presupposto dell'accordo non è convincente e va riesaminato.

#### **5.4 Accesso da parte di autorità estere ai dati registrati nel passaporto (art. 2a cpv. 4 LDI)**

Un Cantone (NW) ritiene insufficiente affidare al Consiglio federale la competenza di stipulare trattati internazionali per definire l'accesso ai dati da parte di autorità straniere.

Sette Cantoni (FR, LU, NE, NW, SH, SO, SZ), tre partiti (PLR, PS, UDC) e 2 organizzazioni (IPD, IFPD) ritengono insufficiente o troppo imprecisa la disposizione che conferisce al Consiglio federale la competenza di stipulare trattati internazionali. Si constata in particolare la mancanza di indicazioni relative al trattamento dei dati all'estero e alla prevenzione degli abusi. Si auspicano informazioni in merito a quali autorità o entità private straniere possono accedere a quali dati e a quale scopo nonché a come s'intende garantire che tali dati non siano trattati in modo abusivo (per esempio trasmissione a terzi non autorizzati). Anche il CP esprime preoccupazione in merito a un'eventuale utilizzazione dei dati all'estero. SZ giudica in particolare strano che si prevedano possibilità d'accesso per le autorità straniere ma non per i corpi di polizia svizzeri.

Quattro Cantoni (LU, NE, NW, SO) e un'organizzazione (IPD) chiedono di completare la disposizione con l'aggiunta che i trattati internazionali devono contenere una deroga a favore del diritto svizzero in materia di protezione dei dati. Un'organizzazione (IFPD) chiede che vengano fissate esigenze minime per il contenuto dei trattati e che vi sia introdotta una clausola per controllare che tali esigenze siano rispettate.

Un'organizzazione (GDS) ritiene che dei trattati internazionali debbano essere stipulati solo con i Paesi che per entrare sul loro territorio richiedono un passaporto biometrico.

In questo contesto un Cantone (TI) chiede di aggiungere una precisazione all'attuale articolo 33 ODI (Comunicazione dei dati di ISA all'estero). La comunicazione dei dati dovrebbe basarsi sul principio della reciprocità. Bisognerebbe impedire che autorità straniere ottengano l'accesso online alla banca dati ISA. Ad ogni modo, l'autorità straniera dovrebbe garantire di non trasmettere, a sua volta, i dati a terzi non autorizzati.

## **5.5 Accesso da parte delle compagnie di trasporto private (art. 2a cpv. 4 LDI)**

Tre Cantoni (JU, SH, SZ) ritengono troppo poco trasparente il disciplinamento dell'accesso ai dati del chip da parte delle compagnie di trasporto. SZ rileva la mancanza di indicazioni in merito alla portata dei diritti d'accesso delle compagnie di trasporto. JU e SH ritengono che l'accesso da parte delle compagnie di trasporto debba essere disciplinato in modo più chiaro (restrizioni, divieto di registrare i dati, sanzioni). Anche VD e i Verdi, che sono contrari all'accesso, auspicano che nel caso in cui la disposizione venga mantenuta, si stabiliscano condizioni restrittive e un disciplinamento chiaro (condizioni, estensione, cancellazione, trasmissione dei dati).

Sei Cantoni (LU, NE, NW, SO, TI, VD), un partito (Verdi) e due organizzazioni (IPD, IFPD) chiedono di stralciare la disposizione, poiché ritengono che l'accesso da parte di compagnie di trasporto non sia proporzionale allo scopo.

Un'organizzazione (GDS) chiede che possano accedere ai dati solo le compagnie aeree che offrono viaggi in Paesi che richiedono il passaporto biometrico. Propone inoltre una disposizione che commini una pena alle compagnie che trattano abusivamente i dati.

## **6 Procedura di richiesta**

### **6.1 Designazione da parte dei Cantoni dei servizi che accettano le richieste (art. 5 cpv. 1 LDI)**

Due Cantoni (BE, ZH) si esprimono esplicitamente a favore del nuovo disciplinamento, che affida ai Cantoni la designazione delle autorità richiedenti, permettendo soluzioni flessibili. ZH chiede tuttavia che si mantenga la disposizione secondo cui chi fa la domanda si deve rivolgere all'autorità richiedente "del Cantone di domicilio".

Otto Cantoni (AG, BL, GL, GR, NW, SZ, UR, VS) e un'organizzazione (FUCP) non si oppongono al contenuto del nuovo disciplinamento, propongono tuttavia di sostituire la formulazione "i servizi che accettano le domande" con l'espressione "le autorità richiedenti" già menzionata all'inizio del capoverso. Un Cantone (VS) e la FUCP propongono inoltre una formulazione più breve del capoverso 1. Un Cantone (ZH) invece rileva che i servizi che ricevono la domanda non sono necessariamente le autorità richiedenti e quindi, affinché sia meglio comprensibile, la disposizione dovrebbe essere formulata in modo più preciso.

Un Cantone (SO) rileva che con il nuovo disciplinamento sarà possibile trattare la domanda per un documento d'identità esclusivamente per mezzo di un centro per la registrazione dei dati biometrici. In questo contesto non va sottovalutata la discussione politica, tanto più che per i Cantoni sono in ballo notevoli proventi dagli emolumenti.

Due organizzazioni (USS, ASCA) respingono il nuovo disciplinamento e chiedono di mantenere il rinvio al comune di domicilio. Secondo l'ASCA, il comune di domicilio costituisce la soluzione più idonea per i clienti e quindi quella più vicina alle esigenze dei cittadini. L'USS ritiene che la disposizione abolisca il diritto di richiedere un documento d'identità nel comune di domicilio e che ciò costituisca una possibile riduzione del servizio pubblico del comune di domicilio.

### **6.2 Accettazione della richiesta da parte dell'autorità del luogo di dimora (art. 6 cpv. 4 ODI)**

Nove Cantoni (AG, BE, BS, GR, NW, SZ, VS, ZG, ZH) e un'organizzazione (FUCP) chiedono di limitare la possibilità di richiedere un documento d'identità nel luogo di dimora

alle persone che risiedono all'estero. Temono che con la formulazione aperta proposta aumentino notevolmente le richieste presso il luogo di dimora. Poiché nel luogo di dimora l'accertamento dell'identità è oneroso, l'inoltro della richiesta presso il luogo di dimora non dovrebbe rappresentare la regola. In alternativa, ZG propone che l'autorità del luogo di dimora possa rilasciare soltanto un passaporto provvisorio e solo in casi d'emergenza. Per un Cantone (TI) la disposizione andrebbe applicata solo ai cittadini che risiedono all'estero o in un altro Cantone.

BS chiede chi debba assumersi i costi per gli oneri supplementari dovuti agli accertamenti nel luogo di dimora.

Un'organizzazione (ASCA) accoglie favorevolmente la disposizione proposta.

Un'organizzazione (OSA) respinge la formulazione potestativa. Nel caso di cittadini svizzeri che risiedono all'estero, le autorità di dimora "devono" accettare la richiesta.

### **6.3 Stralcio dell'incompatibilità con l'ordine pubblico quale motivo per non rifiutare il rilascio del documento d'identità (art. 6 cpv. 5 LDI)**

Un partito (PS) e un'organizzazione (USS) respingono lo stralcio dell'incompatibilità con l'ordine pubblico quale motivo per non rifiutare il rilascio del documento d'identità.

Un Cantone (UR) ritiene che nella parte della disposizione che non è stata modificata l'applicazione dei motivi di rifiuto esclusivamente ai cittadini residenti all'estero non sia comprensibile e che quindi l'aggiunta "in uno Stato estero" debba essere stralciata.

### **6.4 Validità del documento d'identità biometrico (art. 5 cpv. 2bis, art. 55 cpv. 3 ODI)**

Un Cantone (JU) ritiene che, a causa dell'alto prezzo e della procedura di richiesta complessa, la durata di validità di cinque anni del passaporto biometrico sia troppo breve e propone di prolungarla a dieci anni, a condizione che la durata del chip lo permetta.

## **6.5 Particolarità del progetto pilota**

### **6.5.1 *Mantenimento del comune di domicilio quale autorità richiedente (art. 6 cpv. 1 ODI)***

Un'organizzazione (ASCA) accoglie con favore il mantenimento del comune di domicilio quale autorità richiedente, poiché si tratta della soluzione più idonea per i clienti e quindi più vicina alle esigenze dei cittadini.

Nove Cantoni (AG, AI, GL, GR, LU, SO, SZ, ZH, VS) e un'organizzazione (FUCP) ritengono che vi sia una contraddizione con il nuovo disciplinamento previsto dalla legge (art. 5 cpv. 1 LDI) e chiedono di sostituire il “comune di domicilio” con “autorità richiedente”.

### **6.5.2 *Limitazione della produzione (Disposizione transitoria LDI; art. 61<sup>ter</sup> cpv. 3 ODI)***

Cinque Cantoni (AI, BS, LU, SG, VD) mettono in dubbio l'applicabilità della limitazione. Per AI e BS non è chiaro chi procede alla verifica della necessità di un passaporto biometrico e secondo quali criteri. Inoltre il rifiuto di un passaporto biometrico a causa del raggiunto limite di produzione a una persona che intende o deve recarsi negli Stati Uniti sarebbe difficilmente comprensibile. Anche SG e VD ritengono problematico questo aspetto. LU esige un intervento adeguato del DFGP nel caso in cui il numero massimo di passaporti sia raggiunto precocemente. In caso di mantenimento della limitazione, VD chiede che, al fine di consentire una pianificazione adeguata, i Cantoni che gestiscono un centro di registrazione siano informati tempestivamente e che la popolazione sia informata con regolarità sulla quantità di passaporti prodotta. BS afferma che bisogna assolutamente evitare le difficoltà di fornitura verificatesi per il passaporto 2003. Bisogna stabilire che durante la fase pilota i servizi preposti alla stesura devono essere in grado di produrre più di 100 000 passaporti biometrici all'anno.

Pur comprendendo la necessità di limitare la produzione durante il progetto pilota, un Cantone (GR) chiede che una limitazione del numero dei passaporti e una sospensione temporanea dell'inoltro di richieste siano possibili soltanto a causa di difficoltà tecniche. In caso di un previsto viaggio negli Stati Uniti, il rilascio del passaporto biometrico dev'essere garantito indipendentemente dal raggiunto limite di produzione.

Un cantone (NE) chiede che nella disposizione transitoria si stabilisca espressamente che durante il progetto pilota è l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica a essere responsabile dell'allestimento del passaporto.

### **6.5.3 Periodo di conservazione più lungo per i moduli di richiesta dei passaporti biometrici (art. 19 cpv. 1bis ODI)**

Otto Cantoni (AG, AR, BL, GR, NW, SZ, VS, ZH) e due organizzazioni (IFPD, FUCP) chiedono che nella nuova disposizione si precisi che il periodo di conservazione più lungo per i passaporti biometrici, dovuto agli oneri supplementari, è valido solo durante il progetto pilota. In seguito va applicato nuovamente il periodo di conservazione di due mesi previsto anche per i passaporti senza dati biometrici (art. 19 cpv. 1 ODI).

Un Cantone (BS) ritiene troppo lungo il periodo di conservazione e propone di ridurlo a sei mesi.

Un Cantone (GR) chiede se i moduli di richiesta siano veramente necessari per la valutazione del progetto e perché tale valutazione non si possa effettuare per mezzo di ISA.

Un Cantone (SG) respinge la disposizione. Ritiene che la diversificazione non plausibile dei periodi di conservazione renda più difficile la gestione e che il periodo di conservazione più lungo per i passaporti biometrici comporti un'aumentata esigenza di spazio.

## **7 Procedura di registrazione e allestimento**

### **7.1 Procedura di registrazione quale procedura supplementare per i passaporti biometrici (art. 17a ODI)**

Un Cantone (AI) considera problematica la possibilità di effettuare eccezionalmente una richiesta di rilascio per un passaporto biometrico presso un centro per la registrazione di dati biometrici. Ritiene che la maggior parte dei richiedenti sfrutterà questa possibilità e si chiede come i centri di registrazione potranno affrontare questo lavoro supplementare. Non è inoltre chiaro in che modo i centri di registrazione affronteranno eventuali situazioni eccezionali.

Un Cantone (BS) ritiene troppo lungo il termine di 30 giorni per presentarsi in un centro per la registrazione di dati biometrici e propone un termine di 14 giorni. Altrimenti, visti i tempi di produzione relativamente lunghi, è possibile che l'interessato non riceva in tempo il passaporto. È inoltre importante che il comune di domicilio informi correttamente in merito a questi termini.

Un Cantone (JU) chiede che nell'ordinanza siano precisati numero e ubicazione dei centri di registrazione. Propone inoltre un centro di registrazione mobile, che potrebbe allo stesso tempo fungere da punto di controllo. Ciò permetterebbe ai cittadini che abitano nei Cantoni in cui non sono previsti centri di registrazione di non dover fare viaggi troppo lunghi.

Un Cantone (OW) deplora che non sia previsto alcun centro di registrazione nella Svizzera centrale e propone Lucerna come sede più idonea.

Un partito (Verdi) constata che a Ginevra non è previsto un centro di registrazione e si chiede se si tratti di una svista.

Un Cantone (TI) propone che, per evitare inutili attese, le persone si rechino al centro per la registrazione dei dati biometrici "dietro appuntamento" e propone di completare in tal senso l'articolo 17° cpv. 1 ODI.

Un'organizzazione (OSE) chiede che in occasione dell'introduzione definitiva del passaporto biometrico si aumenti il numero dei centri di registrazione all'estero. Viste le distanze che, a seconda dei casi, i richiedenti devono percorrere in parte in condizioni difficili, tutte le rappresentanze svizzere dovrebbero essere in grado di registrare dati biometrici. In tal modo potrebbero allo stesso tempo ricevere le richieste e registrare i dati.

Due organizzazioni (USAM, VFS) respingono esplicitamente la proposta di effettuare la fotografia del viso nei centri di registrazione. La VFS rinvia agli Stati limitrofi, dove le fototessere effettuate dagli studi fotografici sono accettate come base per il passaporto biometrico. Le fototessere costituiscono un ramo d'affari importante per i commercianti di foto e la perdita di questo ramo ne metterebbe in questione l'esistenza. Se necessario, la VFS si dichiara pronta a svolgere una formazione per commercianti di foto e a creare un certificato in materia. L'USAM non capisce perché in Svizzera sia previsto un disciplinamento che va oltre quello previsto nei Paesi limitrofi. L'esigenza di effettuare la fotografia nel centro di registrazione non è giustificabile e contraddice il principio di sussidiarietà dell'attività dello Stato.

## **7.2 Servizi preposti all'allestimento dei documenti d'identità (art. 6a LDI)**

Un Cantone (BE) osserva che, dopo i ritardi iniziali, la produzione dei passaporti da parte dell'UFCL ha dato ottimi risultati. Per l'appalto pubblico bisognerà assolutamente garantire che gli standard attuali siano mantenuti e che non si ripetano i ritardi nella produzione.

Un Cantone (TI) ritiene che l'articolo 6a capoverso 3 LDI, relativo al presupposto della buona reputazione degli organi o delle persone che hanno un'influenza determinante nell'impresa, debba essere completato. Andrebbe precisato quali sarebbero le conseguenze se, ad appalto accordato, queste condizioni non fossero (più) date. Andrebbe inoltre sancito un chiaro obbligo di confidenzialità di dette persone.

Un Cantone (VS) e un'organizzazione (FUCP) ritengono che abbia poco senso fissare le condizioni per l'appalto nella legge sui documenti d'identità e propongono di stralciare l'articolo 6a LDI.

Quattro Cantoni (BL, LU, NE, SO) e due organizzazioni (IFPD, IPD) sono dell'avviso che le imprese che concorrono per l'appalto dovrebbero sottoporsi a una verifica o a una certificazione riguardante la protezione dei dati. In questo modo si garantirebbe che l'appalto per l'allestimento dei documenti d'identità biometrici sia accordato esclusivamente a imprese con un livello di protezione dei dati sufficiente. L'articolo 6a LDI dovrebbe essere completato in tal senso.

### **7.3 Consegna del passaporto biometrico (art. 52 ODI)**

Un Cantone (BS) ritiene che il termine di 30 giorni per la consegna dei passaporti biometrici sia troppo lungo e chiede di disciplinare l'assunzione dei costi in caso di smarrimento del passaporto durante l'invio postale o di mancato prelievo all'ufficio postale.

### **7.4 Esclusione della responsabilità della Confederazione (art. 9a LDI, art. 27b ODI)**

Sei Cantoni (AG, AR, GL, SZ, UR, VS) e un'organizzazione (FUCP) chiedono, per motivi d'equità di trattamento, di estendere l'esclusione della responsabilità anche ai Cantoni.

Nove Cantoni (AI, BL, FR, GR, LU, NE, NW, SO, TI), un partito (PS) e un'organizzazione (IPD) sono espressamente contrari a un'esclusione generale della responsabilità, poiché ingiustificata in caso di difetti tecnici di cui il cittadino non è responsabile. Nel caso in cui si

mantenesse l'esclusione della responsabilità, secondo quattro Cantoni (BL, GR, LU, TI) quest'ultima dovrebbe essere estesa ai Cantoni.

Due partiti (PLR, UDC) ritengono insoddisfacente l'esclusione della responsabilità e chiedono di riesaminare la questione.

## **8 Procedura di controllo, sistema d'informazione per i punti di controllo e sostituzione del documento d'identità**

### **8.1 Verifica del documento d'identità da parte del titolare (art. 27a ODI)**

Otto Cantoni (BL, GR, LU, NW, OW, SO, TI, VD), un partito (Verdi) e un'organizzazione (IPD) sono contrari alla procedura di controllo proposta e chiedono che la verifica del buon funzionamento, in quanto normale controllo della qualità, sia svolta dal servizio preposto all'allestimento dei documenti. Essi ritengono che il cittadino non possa essere reso responsabile di un passaporto eventualmente difettoso e che non sia proporzionale allo scopo ed esigibile che il cittadino si debba recare nuovamente presso un'autorità per effettuare il controllo.

Cinque Cantoni (BL, NE, NW, SO, TI) esigono una conferma scritta che il passaporto non contiene difetti.

Un Cantone (VD) mette in dubbio l'adeguatezza della procedura di controllo proposta e ritiene più logico che la verifica del buon funzionamento sia effettuato dal servizio preposto all'allestimento del passaporto.

Anche l'EWK U mette in dubbio la procedura di controllo e chiede una motivazione chiara e trasparente.

Un Cantone (BS) chiede che il servizio preposto all'allestimento dei documenti renda chiaramente attento il titolare sull'obbligo di verificare il buon funzionamento del documento e chiede l'aggiunta dell'indicazione che la decadenza del diritto a un documento sostitutivo gratuito può comportare costi supplementari dovuti alla richiesta di un visto o al rinvio di un viaggio.

Un Cantone (TG) chiede che i punti di controllo siano istituiti in tutti i Cantoni già durante il progetto pilota. Non si può esigere da una persona che risiede nel Cantone di Turgovia di recarsi due volte a San Gallo o a Zurigo.

Un partito (PPD) chiede che i punti di controllo siano aperti ai cittadini anche al di fuori dei normali orari d'ufficio. Non è ammissibile che un lavoratore dipendente debba prendersi un giorno di vacanza per far controllare un prodotto che ha acquistato.

## **8.2 Sostituzione gratuita in caso di documento difettoso (art. 52 cpv. 1 ODI)**

Sette Cantoni (BL, BE, GR, LU, NW, SO, VD), un partito (PPD) e un'organizzazione (IPD) chiedono espressamente la sostituzione gratuita in ogni momento di un documento d'identità difettoso, se non ne è responsabile il titolare. Non è giustificabile che il titolare debba assumersi la responsabilità per un documento d'identità che non funziona perfettamente.

Due organizzazioni chiedono una proroga del termine per verificare difetti ad almeno 30 giorni in Svizzera (USS) e, a causa delle condizioni più difficili per recarsi al punto di controllo, ad almeno tre mesi all'estero (OSE).

Tre Cantoni (AI, UR, VS) e un'organizzazione (FUCP) non sono contrari a fissare un termine per la sostituzione gratuita, chiedono però che esso sia parificato al termine per effettuare il controllo del funzionamento del chip di cui all'articolo 27a capoverso 2 ODI. AI chiede inoltre che si distingua tra il termine per la notifica di un difetto di un documento d'identità normale e di un documento d'identità biometrico.

Un Cantone (BS) non si oppone di principio al diritto di sostituzione gratuita in caso di documento difettoso, chiede tuttavia chi debba assumersi i costi se il documento d'identità sostitutivo non viene rilasciato in tempo utile. Per BS non è inoltre chiara la procedura in caso di smarrimento del passaporto durante l'invio postale o se il titolare sostiene di non essere stato informato correttamente.

## **8.3 Sistema d'informazione per i servizi di controllo (art. 37a ODI)**

Quattro Cantoni (BL, LU, NE, SO) e un'organizzazione (IPD) chiedono di precisare con quali misure tecniche e organizzative s'intendono garantire la protezione dei dati e dei diritti individuali dei cittadini, al fine di prevenire gli abusi.

Per prevenire abusi, un'organizzazione (USS) chiede che dopo la fase pilota il sistema d'informazione di cui all'articolo 37a ODI non sia integrato in ISA.

Un'organizzazione (IFPD) chiede di cancellare i dati del sistema d'informazione al massimo 12 mesi dopo il controllo, in conformità con l'articolo 10 dell'ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati.

## **9 Costi ed emolumenti**

### **9.1 Emolumenti per i documenti d'identità (art. 45, allegato 2 ODI)**

Due organizzazioni (M.Prix, USS) chiedono espressamente una riduzione del prezzo durante il progetto pilota. M.Prix chiede di ridurre il prezzo a CHF 180, poiché i costi non dovrebbero essere addossati alla prima generazione di utenti. Esige un calcolo dettagliato dei costi supplementari di CHF 130 e dei singoli fattori (materiale supplementare per il passaporto, costi di sviluppo del progetto, gestione dei centri di registrazione). L'USS chiede una riduzione dell'emolumento, poiché il buon funzionamento del passaporto non è garantito. Essa ritiene l'emolumento sproporzionatamente alto e un ostacolo dal punto di vista finanziario.

Due Cantoni (LU, ZG) e un'organizzazione (VFS) mettono in questione il prezzo, che secondo loro è troppo elevato in confronto al livello internazionale e costituisce una spesa enorme in particolare per le famiglie. Per ZG sarebbe auspicabile che i costi supplementari non fossero esaminati soltanto dopo la fine del progetto pilota. Un partito (PCS) e due organizzazioni (CP, economiesuisse) esprimono il loro rammarico per il prezzo elevato.

Un Cantone (BE) e un partito (PPD) esprimono l'auspicio che i costi possano essere abbassati in occasione dell'introduzione definitiva.

Sette Cantoni (AG, AI, GL, NW, SZ, UR, VS) e un'organizzazione (FUCP) chiedono di stabilire espressamente nell'articolo 47 ODI che dopo il progetto pilota l'emolumento per il passaporto sarà ricalcolato e nuovamente fissato. GL aggiunge che attualmente i Cantoni, in mancanza di offerenti specifici e dell'attrezzatura tecnica, non sono in grado di valutare la mole di lavoro e di verificare l'adeguatezza degli emolumenti. Di conseguenza gli emolumenti dovranno essere nuovamente fissati in un momento successivo.

Un partito (Verdi) constata la mancanza di spiegazioni in merito all'emolumento elevato.

Un Cantone (LU) accoglie con favore la disposizione dell'articolo 50 capoverso 2bis ODI secondo cui il richiedente versa direttamente al centro per la registrazione dei dati biometrici la parte dell'emolumento che spetta a quest'ultimo. A tale proposito un Cantone propone di aggiungere nell'allegato 2 una nota relativa al passaporto provvisorio e al passaporto biometrico indicante che all'autorità richiedente non deve essere versato l'intero emolumento.

Un Cantone (ZG) osserva che nella tabella dell'allegato 2 le caselle bambini/adulti per i passaporti biometrici potrebbero essere fonte di malintesi. Secondo il rapporto esplicativo, i bambini che hanno compiuto tre anni devono pagare il prezzo per adulti corrispondente a CHF 250. Questo limite d'età non risulta tuttavia chiaramente dall'ordinanza e perciò sono prevedibili discussioni con il personale competente allo sportello.

Per un Cantone (AI) non è chiaro cosa succede con gli emolumenti se il richiedente non si presenta entro il termine stabilito al centro per la registrazione dei dati biometrici. Se in tal caso si rinunciava alla restituzione della parte dell'emolumento prevista per l'allestimento del passaporto, il contenuto dell'articolo 51 ODI dovrebbe essere adattato.

## **9.2 Emolumenti per altri servizi (art. 46 cpv. 2 ODI, allegato 2)**

Un Cantone (SZ) propone di valutare l'introduzione di un emolumento per il "trattamento e la sostituzione di documenti d'identità persi".

## **9.3 Neutralità dei costi / ripartizione tra Confederazione e Cantoni (art. 53 cpv. 2 ODI, allegato 3)**

Un Cantone (GL) si sente di condividere la ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni prevista dall'ordinanza. Due Cantoni (AG, BE) dichiarano di essere soddisfatti del rispetto del principio della neutralità dei costi nell'ordinanza.

Un Cantone (GR) osserva che, visto che non sono ancora stati scelti gli offerenti e l'attrezzatura tecnica, attualmente non è possibile fissare i costi e la loro ripartizione. Sarà

quindi necessario ristabilire gli emolumenti e la loro ripartizione in un momento posteriore e avviare una nuova procedura di consultazione in merito.

Un Cantone (TI) chiede che la Confederazione vigili sui costi e se necessario apporti gli indispensabili correttivi atti al contenimento dei costi a carico dei Cantoni.

Un'organizzazione (ASCA) osserva che la ripartizione degli emolumenti tra i Comuni e le autorità richiedenti è di principio di competenza dei Cantoni. In un nuovo capoverso 3 dell'articolo 53 ODI, si dovrebbe tuttavia espressamente stabilire che i Cantoni provvedono affinché l'autorità richiedente riceva una parte degli emolumenti per coprire le sue spese.

#### **9.4 Finanziamento degli apparecchi di registrazione durante il progetto pilota (art. 61<sup>ter</sup> cpv. 4 ODI; art. 44 cpv. 6 ODI)**

Sei Cantoni (AG, NW, NE, SZ, VS, ZH) e un'organizzazione (FUCP) chiedono di precisare la disposizione in quanto la Confederazione non dovrebbe finanziare soltanto due apparecchi di registrazione nei centri per la registrazione dei dati biometrici, bensì anche gli apparecchi dei punti di controllo e degli aeroporti. In questo contesto, AG e NW rinviano al rapporto di fedpol del 6 giugno 2005 sul progetto pilota "biometria" secondo cui è previsto il finanziamento da parte della Confederazione.

ZH osserva che il Cantone, vista l'area di sua pertinenza, ha bisogno non di due, bensì di al massimo cinque apparecchi di registrazione e di due apparecchi di controllo (incluso l'aeroporto), per garantire al cliente una procedura rapida e senza problemi. Pertanto ZH chiede di completare la disposizione con l'aggiunta che "il finanziamento di ulteriori apparecchi a seconda dell'estensione dell'area di pertinenza dei centri" è assunto dalla Confederazione.

Un Cantone (TI) ritiene che la disposizione dell'articolo 44 capoverso 6 ODI debba essere completata con l'indicazione che la Confederazione non si assume i costi di gestione, ma gli eventuali costi derivanti da modifiche o aggiornamenti degli apparecchi.

Un Cantone (SG) chiede che nel caso in cui la Confederazione finanzia soltanto gli apparecchi di registrazione e non si assuma altri costi, essa per lo meno stipuli con i fornitori degli apparecchi un contratto di manutenzione e di supporto per la prima fase del progetto pilota e che poi fatturi eventuali costi ai centri regionali di registrazione. In questo modo si potrebbe migliorare l'efficienza della manutenzione e della gestione.

## **10 Altre disposizioni rivedute e proposte dei partecipanti**

### **10.1 Ingresso della legge sui documenti d'identità**

Un partito (Verdi) chiede che nell'ingresso della legge sui documenti d'identità siano menzionate la legge sui diritti civili e la legge sulla protezione dei dati.

### **10.2 Divieto di riutilizzare i documenti d'identità smarriti e poi ritrovati (art. 24 cpv. 1 e 2 ODI)**

Un Cantone (BS) si dichiara espressamente favorevole alla precisazione, proposta in base alle esperienze pratiche acquisite e indipendentemente dal progetto pilota.

### **10.3 Consegna di vecchi documenti d'identità all'Ufficio federale (art. 25 cpv. 4 ODI)**

Un Cantone (BS) osserva che il nuovo capoverso 4 dell'articolo 25 ODI, secondo cui l'Ufficio federale può esigere la consegna di vecchi documenti d'identità inalterati ai fini di un controllo e di una valutazione, non è applicabile. In caso di richiesta di un nuovo documento d'identità di regola quelli vecchi sono annullati immediatamente e consegnati, su richiesta, al cittadino. Di conseguenza l'autorità di rilascio riceve nella maggior parte dei casi soltanto il modulo di richiesta, ma non i vecchi documenti d'identità.

### **10.4 Esecuzione della legge sui documenti d'identità (art. 16 LDI)**

Quattro Cantoni (LU, NE, SO, VD) e un'organizzazione (IPD) chiedono che nella disposizione sia fatta espressamente salva la legislazione sulla protezione dei dati. Due organizzazioni (GDS, BBA) chiedono che siano stralciati i rinvii agli standard dell'OACI e alle disposizioni dell'Unione europea.

## **10.5 Proroga dei documento d'identità (art. 5 cpv. 5 ODI)**

Nove Cantoni (AG, AI, BL, NW, SG, SZ, VS, UR, ZH) e un'organizzazione (FUCP) propongono di modificare o di prendere in considerazione la modifica dell'articolo 5 capoverso 5 ODI, non prevista dall'avamprogetto. La disposizione disciplina la possibilità di proroga dei passaporti attuali. Con l'introduzione della nuova generazione di passaporti non è tuttavia più necessario concedere questa possibilità, dato che i nuovi passaporti 2003 leggibili elettronicamente non potranno più essere prolungati e i vecchi documenti d'identità saranno in circolazione solo fino al 2007.

## **10.6 Restituzione dei passaporti provvisori (art. 26 ODI)**

Un Cantone (BE) chiede di adattare l'articolo 26 ODI alla prassi attuale secondo cui la validità del passaporto provvisorio è estesa alla durata massima di 12 mesi. Per poter sfruttare il passaporto provvisorio in questo periodo di tempo, esso non dovrebbe essere restituito in occasione del rientro in Svizzera, bensì al più tardi quando si richiede un nuovo passaporto.

## **10.7 Possibilità in casi d'emergenza**

Due Cantoni (JU, SO) constatano la mancanza di indicazioni in merito alla procedura per persone per le quali il lungo termine per il rilascio di un passaporto biometrico o di un visto può rivelarsi problematico per motivi (impellenti) di lavoro o privati (p. es. morte di un parente). SO chiede che possibili soluzioni in casi d'emergenza o, se del caso, la loro mancanza siano comunicate per tempo ai cittadini.

L'EWK U comunica che attualmente vi è una grande richiesta di passaporti provvisori. Nel caso del passaporto biometrico non è tuttavia prevista una soluzione provvisoria, per cui l'EWK U si chiede come si possa colmare questa lacuna.

## **10.8 Onere amministrativo globale della procedura**

Un'organizzazione (CP) deplora l'onerosità dell'intera procedura. L'EWK U osserva che le procedure di rilascio e di controllo previste sono lunghe e costose e chiede una spiegazione trasparente e chiara in merito.

Il Cantone di Turgovia chiede di semplificare la procedura di rilascio dopo il progetto pilota affinché le persone interessate non debbano recarsi più volte in un ufficio.

## **10.9 Supervisione del progetto pilota**

Un'organizzazione (BBA) chiede una supervisione scientifica e pubblica indipendente del progetto pilota. Tale supervisione dovrebbe essere espressamente prevista nell'articolo 61ter capoverso 5 dell'ordinanza.